



IMPOSTE SUL REDDITO

L'imprenditore agricolo cinofilo – Parte I

di Luigi Scappini

OneDay Master

Finanziare l'impresa vitivinicola

Scopri di più

La **Riforma del 2001**, attuata in applicazione della **delega** prevista dalla **Legge n. 57/2001**, ha determinato l'introduzione della figura di un **imprenditore agricolo moderno non più legato a doppio mandato con il fondo**.

Tra le **novità** del “nuovo” imprenditore agricolo ex [art. 2135, c.c.](#), vi è anche quella consistente nella **sostituzione** del termine **bestiame** con quello di **animali**.

Il richiamo al **bestiame**, in passato, aveva comportato un vasto **dibattito** dottrinale che aveva portato a prevedere **l'inclusione**, tra le specie **allevabili** qualificanti l'imprenditore agricolo, delle sole categorie di **animali** che avevano una **diretta connessione** con il fondo e quindi, ad esempio, **bovini, equini, suini, caprini e ovini**, con conseguente **esclusione** dei piccoli animali, i c.d. **animali di bassa corte** quali polli, galline, anatre, oche, tacchini, pollastre, pulcini, galli, piccioni, conigli.

Adesso, quel che **rileva** è, da un lato, che tale **allevamento** possa essere **potenzialmente** effettuato **sul fondo**, requisito da intendersi quale effettiva **funzionalità** del **terreno** all'attività esercitata, e, dall'altro, che esso si **sostanzi** nella **cura** e **sviluppo** di un ciclo biologico o di una fase necessaria dello stesso.

Cura e **sviluppo** non sono alternative tra di loro, ma devono **coesistere**.

Ne deriva, ad esempio, che la mera attività di **maneggio** non comporta la qualifica dell'**imprenditore** quale imprenditore **agricolo** in quanto, se è vero che provvede alla cura dei cavalli, **non è rinvenibile la fase di sviluppo**, da intendersi quale **procreazione o incremento in termini di peso**.

Ancor prima della riscrittura dell'[art. 2135, c.c.](#), la **Legge n. 349/1993**, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 213 del 10 settembre 1993, disciplinava l'**attività cinotecnica**, ovverosia, come stabilito dall'[art. 1](#), quell'attività volta all'**allevamento**, alla **selezione** e all'**addestramento** delle **razze canine**.



Il successivo [art. 2](#), stabilisce che **tale attività si considera «a tutti gli effetti attività imprenditoriale agricola quando i redditi che ne derivano sono prevalenti rispetto a quelli di altre attività economiche non agricole svolte dallo stesso soggetto»**, con la diretta conseguenza, esplicitata al successivo comma 2 che **«i soggetti, persone fisiche o giuridiche, singoli o associati, che esercitano l'attività cinotecnica di cui al comma 1 sono imprenditori agricoli, ai sensi dell'articolo 2135 del codice civile»**.

Tuttavia, questa **classificazione** dei soggetti che svolgono l'attività cinofila quali imprenditori agricoli **soggiace** a un'ulteriore **verifica**; infatti, il **comma 3** stabilisce che **non si considerano tali «gli allevatori che producono nell'arco di un anno un numero di cani inferiore a quello determinato, per tipi o per razze, con decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge»**.

Il **Decreto** è quello del **28 gennaio 1994**, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 40 del 18 febbraio 1994, il cui [articolo unico](#) stabilisce che **«Non sono imprenditori agricoli gli allevatori che tengono in allevamento un numero inferiore a cinque fattrici e che annualmente producono un numero di cuccioli inferiore alle trenta unità»**.

Dal **combinato disposto** delle norme di cui sopra si ha che **per poter essere considerati imprenditori agricoli svolgendo l'attività cinofila, è necessario:**

1. che l'attività consista **nell'allevamento, selezione e addestramento delle razze canine**; attività che deve essere diretta **«alla cura ed allo sviluppo di un ciclo biologico o di una fase necessaria del ciclo stesso, di carattere vegetale o animale, che utilizzano o possono utilizzare il fondo, il bosco o le acque dolci, salmastre o marine»**. La sola selezione o il solo addestramento non sono di per sé sufficienti in quanto non si effettua una fase di sviluppo dei cani;
2. **l'allevamento** (che diventa elemento dirimente per la qualifica di imprenditore agricolo in quanto la mera selezione e/o addestramento non includendo lo sviluppo non sono qualificanti) deve avvenire avendo a disposizione **almeno 5 fattrici** che consentano la riproduzione, su base annua, di **almeno 30 cuccioli**;
3. i **redditi** derivanti dall'attività cinofila devono essere **prevvalenti** su quelli derivanti da **altre attività economiche** non agricole **svolte dallo stesso soggetto** ragione per cui, ad esempio, nel computo **non si prendono in considerazione i redditi da pensione**.